RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1967

relativa al miglioramento delle condizioni di concorrenza per quanto riguarda i progetti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo

(67/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità (1),

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea (2),

Visto l'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963 (3),

Visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (4), e in particolare l'articolo 47, paragrafo 4,

Preso atto della relazione presentata dalla Commissione al Consiglio sul risultato dei bandi di gara per il periodo 1° giugno — 31 dicembre 1965 ;

Costatato che i cittadini e le imprese dei vari Stati membri associati hanno usufruito in misura ineguale delle aggiudicazioni di appalti di lavori finanziati dal Fondo europeo di sviluppo a profitto degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare ;

Considerando che, in conformità del parere della Commissione e nell'interesse ben inteso della Comunità, degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, sarebbe opportuno per gli interventi del Fondo europeo di sviluppo utilizzare in maniera più equilibrata le risorse economiche e tecniche di tutti gli Stati membri e associati, perseguendo un obiettivo di efficacia,

INVITA LA COMMISSIONE A :

— continuare a migliorare, per quanto di sua competenza, le condizioni di aggiudicazione e dei bandi di gara ;

— eliminare in tutta la misura del possibile i rimanenti ostacoli di ordine amministrativo e tecnico che possano intralciare la concorrenza tra i concorrenti di tutti gli Stati membri e associati, in modo che possa vincere l'offerta economicamente più vantaggiosa ;

— proseguire i raggruppamenti di progetti ;

— incoraggiare la collaborazione tra le imprese dei vari Stati membri, quando si tratti di progetti importanti ;

— incoraggiare maggiormente gli investimenti direttamente produttivi nello spirito della risoluzione adottata dal Consiglio di associazione il 18 maggio 1966 a Tananarive ;

— informare il Consiglio delle misure prese, nel quadro dei rapporti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo.

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.